

Gli Ermellini: stop alla bancarotta fraudolenta per omessa svalutazione di crediti inesigibili

Sbagliare non è falso in bilancio

La stima errata non implica valutazione mendace di poste

Pagina a cura

DI DARIO FERRARA

Sbagliare non è falso in bilancio. Non scatta il reato soltanto perché nel documento contabile della società risulta sbagliata la stima di una posta: l'errore rilevato dalla scienza aziendalistica non comporta che la valutazione sia anche mendace.

Se allora l'impresa fallisce, gli imprenditori evitano la condanna per bancarotta fraudolenta da reato societario inflitta loro in secondo grado perché non risultano svalutati i crediti inesigibili: la norma incriminatrice è elastica e a integrare il reato non bastano i mancati tentativi di recupero dei crediti da parte della società e il tempo medio richiesto per l'incasso che invece aumenta progressivamente.

Insomma: il giudice del merito avrebbe dovuto indicare i criteri di valutazione applicabili al caso e spiegare come il mancato utilizzo abbia inciso sulla determinazione del valore per le poste "incriminate".

Lo stabilisce la Corte di cassazione penale, sezione quinta, nella sentenza n. 1148 del 10 gennaio 2024.

Standard mancanti. Il reato fallimentare contestato ai componenti del consiglio di amministrazione della srl risulta prescritto proprio perché il ricorso deve ritenersi non manifestamente infondato, mentre il sostituto procuratore generale presso la Suprema corte ne chiedeva il rigetto.

Coglie nel segno la tesi proposta dalla difesa: non vengono indicati i criteri tecnici generalmente accettati dalla scienza aziendalistica dai quali gli imputati si sarebbero discostati in modo consapevole; né contano quelli prescritti dalla normativa fiscale, che servono soltanto a giustificare la deducibilità delle perdite nelle imprese.

L'inerzia nella riscossio-

ne dei crediti da parte della società, al massimo, poteva far scattare un'imputazione per bancarotta distrattiva, che invece non risulta contestata ai membri del consiglio di amministrazione.

Strumento privilegiato. D'altronde, il bilancio in sé è un insieme di valori che, nel rispetto delle norme di legge, ha la funzione d'informare gli interessati sia sul risultato economico dell'esercizio sia sulla situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa.

Ha natura statica e dinamica: una fotografia, ma anche immagini in movimento, che servono a orientare le decisioni degli altri operatori economici.

Il documento contabile, in quanto tale, risulta espressione della necessaria tutela dell'affidamento per il mercato. E ciò anche per gli stessi soci della compagine, in particolare per quelli di minoranza, nei confronti dei quali costituisce l'unico strumento legale di informazione contabile sull'andamento degli affari sociali.

Altrettanto vale per i creditori della società: rappresenta lo strumento privilegiato per conoscere la consistenza del patrimonio dell'ente, cioè la sola garanzia su cui gli interessati possono fare affidamento; si tratta di un atto caratterizzato senz'altro da profili sia descrittivi sia valutativi: gli uni consistono nella mera rappresentazione del dato storico, gli altri nella verifica di conformità della situazione di fatto rispetto a parametri predeterminati. E per entrambi ben si può ipotizzare un profilo di falsità: nel primo caso attraverso la difforme esposizione del dato rappresentato, anche sotto il profilo dell'omissione; nel secondo attraverso una valutazione non conforme ai parametri cui è vincolata, dal momento che la verifica di conformità risulta condizionata al rispetto

di criteri predeterminati dalla scienza e dalla tecnica estimativa: soltanto così la valutazione può essere ritenuta falsa, laddove l'esposizione del dato diventa un modo per rappresentare la realtà in termini di coerenza o meno con i criteri contabili, non diversamente dalla descrizione o dalla constatazione, a condizione tuttavia che essa si discosti consapevolmente dai canoni senza fornire un'adeguata informazione che può giustificare la scelta.

Valore di realizzo. La falsità contestata nel nostro caso ai consiglieri della società si risolve, in sostanza, nella valutazione di esigibilità dei crediti esposti in bilancio al loro valore nominale, mentre secondo il pubblico ministero si sarebbero dovuti totalmente svalutare in quanto privi di un effettivo valore di realizzo.

Secondo la scienza aziendalistica i crediti rappresentano diritti a esigere un ammontare fisso o determinabile di disponibilità liquide, oppure di beni o servizi che hanno un valore equivalente, dai clienti o da altri soggetti; diritti da esercitare a una scadenza, individuata o individuabile.

Vale il principio generale della rappresentazione veritiera e corretta: l'articolo 2426 c.c. al numero 8 impone che le poste relative ai crediti siano esposte in bilancio in funzione del loro presumibile realizzo perché il loro valore dipende in sé dal futuro adempimento del debitore. E la norma del codice civile trova la sua specificazione nel principio contabile numero 15 formulato dall'Oic, l'organismo italiano contabilità: "il valore nominale dei crediti in bilancio, prescrive la disposizione nella formulazione applicabile alla vicenda, deve essere rettificato, tramite un fondo di svalutazione appositamente stanziato, per le perdite per inesigibilità che possono ragionevolmente essere previste e che so-



no inerenti ai saldi dei crediti esposti in bilancio.

Il fondo “deve essere sufficiente (adeguato ma non eccessivo) per coprire, nel rispetto del principio di competenza, sia le perdite per situazioni di inesigibilità già manifestatesi, sia quelle per altre inesigibilità non ancora manifestatesi ma temute o latenti”. E deve essere basato “su presupposti ragionevoli, utilizzando tutte le informazioni disponibili, al momento della valutazione, sulla situazione dei debitori, sulla base dell’esperienza passata, della corrente situazione economica generale e di settore, nonché dei fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio che incidono sui valori alla data del bilancio”.

Norma elastica. I giudici d’appello hanno ritenuto mendace l’indicazione del valore esposto in bilancio a causa del tempo medio d’incasso progressivamente crescente, dal 2005 in poi, e dalla successiva mancata riscossione. Ma il fatto che la stima sia stata fallace e quindi scientificamente errata non significa che sia stata anche falsa.

La possibilità di applicare i criteri di veridicità o falsità a un enunciato di valutazione dipende non soltanto dall’esistenza di criteri generalmente accettati ma

anche dal loro grado di specificità ed elasticità.

Il principio contabile, per come risulta formulato, non individua criteri predefiniti, certi e analitici in base ai quali determinare il valore, ma rimanda a un generale criterio di “ragionevolezza” alla luce del quale individuare le effettive prospettive di esigibilità sulla base delle contingenze specifiche: si tratta, quindi, di una norma volutamente elastica, in quanto volta a ricomprendere ipotesi concrete che non possono essere inquadrare all’interno di rigide classificazioni o casistiche predefinite.

Né aiutano le successive formulazioni del principio, compresa quella attuale in vigore dal 2016, che pure individua alcuni indicatori dai quali desumere “la probabilità” che un credito abbia perso valore.

Qualche esempio? Le significative difficoltà finanziarie del debitore; eventuali violazioni contrattuali o difficoltà finanziaria del debitore; procedure di ristrutturazione finanziaria o comunque una diminuzione sensibile nei futuri flussi finanziari stimati; condizioni economiche nazionali o locali sfavorevoli oppure cambiamenti sfavorevoli nelle condizioni economiche del settore economico di appartenenza del debitore.

Il punto è che si continua a parlare di “previsioni di perdita”, già manifestatesi o pure “ritenute probabili”.

Base imponibile. Non vanno oltre i principi contabili internazionali: per i crediti, che appartengono alla categoria loans and receivable, è dettato lo Ias 39, che neppure prevede lo stanziamento di un fondo svalutazione crediti in caso di perdite, ma si limita a imporre una initial predetermined recognition a fair value che include dei costi di transazione direttamente imputabili e una valutazione successiva secondo il criterio del costo ammortizzato con impairment loss, all’interno del quale valutare la solvibilità del debitore.

Infine, i criteri di esigibilità indicati dagli articoli 101 e seguenti del testo unico dei redditi non risultano funzionali ad assicurare una rappresentazione veritiera e corretta del dato contabile, ma valgono soltanto a determinare la base imponibile e la conseguente imposizione tributaria.

In definitiva: ai fini della condanna sarebbe stato necessario indicare gli eventuali criteri di valutazione ritenuti applicabili alla luce della situazione concreta, specificando poi come l’omissione abbia concretamente inciso sulla determinazione del valore.

—● Riproduzione riservata —■

La decisione

Cassazione, sezione V penale, sentenza n. 1148/2024

Deve essere annullata senza rinvio la sentenza d’appello perché è prescritto il reato di bancarotta fraudolenta da reato societario di false comunicazioni sociali contestato per la mancata svalutazione dei crediti societari inesigibili: il ricorso risulta non manifestamente infondato laddove alla luce dell’elasticità e della genericità della valutazione presupposta nell’applicazione di questo criterio, la semplice indicazione della pacifica assenza di tentativi di recupero e del tempo medio d’incasso progressivamente crescente non appare elemento sufficiente per sostanziare il giudizio di falsità; sarebbe stato invece necessario indicare gli eventuali criteri di valutazione ritenuti applicabili e rilevanti alla luce della situazione concreta, specificando poi in che modo l’omissione di questi ultimi abbia concretamente inciso sulla determinazione del valore